



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI MALLARE

Articolo 1 - Istituzione

1. E' istituita dal Comune di Mallare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ³⁴..... in data 05 ottobre 2019, la "Consulta Giovanile Comunale" quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni propositive e di consultazione sull'andamento delle attività del Comune di Mallare inerenti alle politiche giovanili ed in riferimento alla condizione giovanile.
2. L'Amministrazione Comunale aprirà le iscrizioni alla Consulta Giovanile Comunale con apposito avviso pubblico sottoscritto dal Sindaco del Comune di Mallare.

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. I principi fondamentali che caratterizzano l'attività della Consulta Giovanile Comunale sono: la democraticità, l'uguaglianza, la partecipazione, la propositività, l'apartiticità, l'assenza di fini di lucro.
2. La Consulta Giovanile Comunale è orientata al perseguire l'interazione, l'ascolto e la collaborazione tra individui, la valorizzazione delle risorse giovanili della comunità, il confronto ed il lavoro di coordinamento con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Scopi e finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza, agendo scevra da qualsiasi tipo di ideologia politica.
2. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo le qualità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
3. La Consulta Giovanile Comunale persegue, senza che quanto sotto rappresenti un'elencazione esaustiva essendo la medesima coinvolta in ogni iniziativa che abbia – direttamente od indirettamente – attinenza con il mondo giovanile, le seguenti finalità:
 - a) Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - b) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
 - c) Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita comunale;
 - d) Favorire il raccordo fra i gruppi giovanili e con le istituzioni locali;
 - e) Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
 - f) Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;

- g) Promuovere incontri, dibattiti, ricerche, progetti, iniziative, direttamente o per mezzo delle strutture amministrative comunali;
- h) Attivare e promuovere iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per un miglioramento della condizione giovanile nel territorio del Comune di Mallare;
- i) Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- j) Previa approvazione degli organi preposti, gestire spazi pubblici per i partecipanti.

Articolo 4 – Ambiti di competenza

1. La Consulta Giovanile Comunale può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare:
 - a) Occupazione e inserimento lavorativo;
 - b) Cultura e spettacolo;
 - c) Sport e tempo libero;
 - d) Iniziative di solidarietà e aggregazione;
 - e) Politica ambientale e sviluppo e utilizzazione del territorio;
 - f) Sicurezza;
 - g) Informazione.

Articolo 5 – Funzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale del Comune di Mallare nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere anche scritto non vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale mallarese sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile, in armonia con la vigente normativa:
 - a) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, nella sua prima riunione;
 - b) Il Vice-Presidente ed il Segretario, che vengono eletti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, nella sua prima riunione;
 - c) L'Assemblea, quale organo di indirizzo generale, per la cui composizione si rimanda al successivo articolo sette;
 - d) Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo, che è composto da dieci membri oltre al Presidente, di cui otto giovani eletti dall'Assemblea, a maggioranza, nella sua prima riunione, il Sindaco (o suo delegato), l'Assessore competente, questi ultimi due senza diritto di voto. All'interno del Consiglio deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.

Articolo 7 – Composizione dell'Assemblea

1. Possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta Giovanile Comunale di Mallare:
 - a) Un rappresentante, di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni, designato da ogni Associazione che ha sede legale sul territorio comunale avente almeno cinque iscritti nella fascia di età indicata (su indicazione e garanzia del Presidente); tale rappresentanza ha anche lo scopo di sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato e dell'associazionismo;

- b) I giovani di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, che manifestino, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Mallare e reso disponibile presso gli Uffici comunali e/o sul sito internet dello stesso Comune, la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.
2. Il numero dei partecipanti è illimitato.
3. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale di Mallare, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo.
4. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del trentaseiesimo anno di età, per dimissioni volontarie o per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative; il relativo provvedimento di decadenza, assunto dal Consiglio Direttivo è comunicato al componente, anche a mezzo e-mail, entro sette giorni dalla sua adozione.
5. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza dal decimo giorno da quello in cui il Presidente della Consulta Giovanile di Mallare ha apposto la propria controfirma sull'atto.
6. Il Consiglio Direttivo entro il trentuno dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti ed i dimissionari.

Articolo 8 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile Comunale di Mallare. Spetta all'Assemblea:
- a) Redigere ed approvare il regolamento interno della Consulta Giovanile Comunale di Mallare;
 - b) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere;
 - c) Esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
 - d) Deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) Approvare entro il giorno trenta del mese di aprile di ciascun anno la Relazione di Missione della Consulta;
 - f) Sciogliere il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1. La Consulta si riunisce di regola almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente; la convocazione avviene mediante apposita comunicazione pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed affissa nelle bacheche site sul territorio comunale e/o nelle modalità che saranno ritenute più opportune, meno gravose per le risorse economiche comunali, ma che contestualmente assicurino che tutti gli aventi diritto ne abbiano debita conoscenza; copia della prima convocazione è inoltrata anche alle Associazioni territoriali.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta con proprio provvedimento che deve essere comunicato, a mezzo posta elettronica con ricevuta di consegna, almeno dieci giorni prima della data individuata per la seduta.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta Giovanile Comunale ed a lui spetta attestare la validità dell'Assemblea, regolare i modi di intervento o di voto.

Articolo 10 – Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e delle medesime viene redatto, ad opera del Segretario, apposito verbale. Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Chi si astiene o esprime voto contrario, ha diritto ad ottenere che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del proprio disaccordo.
4. Ogni aderente alla Consulta Giovanile Comunale ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le deliberazioni sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito Libro dei verbali.
5. Ciascun partecipante all'Assemblea ha il diritto ad un voto e sono ammesse deleghe scritte, in numero non superiore a due, soltanto ad altri componenti dell'Assemblea.
6. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto e non possono ricevere deleghe.
7. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare un Vice-Presidente ed un Segretario.
2. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
3. Il Presidente e il Vice-Presidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenni.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Articolo 13 – Competenze del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni con le Istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritengano necessario, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei rappresentanti della Commissione di lavoro, solo per quanto attinente al coordinamento delle stesse.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice ed ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
6. Le votazioni sono sempre palesi.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, e dal Segretario.

8. Chi si astiene o esprime voto contrario ha diritto ad ottenere che vengano riportate, nel verbale della riunione, le ragioni del proprio disaccordo.
9. Ogni aderente alla Consulta Giovanile Comunale di Mallare ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
10. In caso di impossibilità di presenziare alla riunione, il componente del Consiglio Direttivo deve giustificare la propria assenza ad almeno un altro membro del Consiglio stesso. Se un componente del Consiglio è assente ingiustificato per più di tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
11. Spetta in particolare ai membri del Consiglio:
 - a) Collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
 - b) Svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
 - c) Mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
 - d) Mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli tre e quattro del presente Statuto.
12. Spetta al Consiglio Direttivo redigere e sottoporre all'Assemblea la Relazione di Missione entro il giorno trenta del mese di aprile di ciascun anno.

Articolo 14 – Il Segretario

1. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e provvede ai contatti con i membri della Consulta Giovanile e tra la Consulta Giovanile ed Enti e/o Istituzioni e/o Associazioni e/o soggetti terzi.
2. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Articolo 15 – Commissioni di lavoro

1. Eventuali Commissioni di lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio e previa approvazione del Presidente, il quale ha diritto, se ne fa richiesta, di partecipare ai lavori delle stesse.
2. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.
3. Nell'ambito dell'espletamento degli incarichi possono essere coinvolte, in forma gratuita, figure anche esterne alla Consulta Giovanile del Comune di Mallare, sempre che il loro operato sia coordinato dal Presidente della Commissione di lavoro che riferirà in sede di Consiglio Direttivo ogni notizia utile circa la commissione nominata.

Articolo 16 – Modifiche dello Statuto

1. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto ed il Consiglio Comunale può anche autonomamente deliberare modifiche.
2. Le presenti linee guida dello Statuto possono essere modificate esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Articolo 17 – Sede

1. La Consulta ha sede presso i locali comunali, messi di volta in volta a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 18 – Durata

1. La durata della Consulta Giovanile Comunale è pari alla durata del Consiglio Comunale eletto, ed a seguito di nuova elezione del Consiglio Comunale quest'ultimo potrà disporre il rinnovo.

Articolo 19 – Risorse

1. La Consulta Giovanile non ha autonomo potere di spesa, né risorse finanziarie proprie previste a bilancio. Si avvale della collaborazione dei servizi comunali, secondo le rispettive competenze.
2. Le iniziative e le attività della Consulta che necessitino di risorse economiche dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Giunta del Comune di Mallare a seguito di valutazione in merito alla disponibilità di risorse economiche, ed in caso di valutazione positiva tali iniziative ed attività sono fatte proprie dall'Amministrazione Comunale che, mediante atti deliberativi della Giunta e determinazioni dei servizi, ne curerà l'attuazione sotto il profilo finanziario.
3. E' fatto divieto di corresponsione di compensi per le attività svolte dai componenti della Consulta Giovanile del Comune di Mallare.

Articolo 20 – Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Alle sedute del Consiglio Comunale di Mallare viene invitato il Presidente della Consulta Giovanile Comunale.

Articolo 21 – Marchio

1. Il marchio che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale di Mallare è approvato con delibera dell'Assemblea, previo parere vincolante della Giunta Comunale.
2. Il marchio potrà essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea previo parere vincolante della Giunta Comunale.
3. Il marchio può essere stampato nei formati più adatti ai diversi usi, previa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 22 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta Giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea e dal Consiglio; in particolare, la Consulta Giovanile provvederà ad approvare, alla sua prima seduta ed a maggioranza assoluta, apposito regolamento interno per la disciplina delle operazioni di voto dei membri del Direttivo, in modo coordinato con il presente Statuto.